

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

*** COPIA ***

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU;

NR. Progr. 12

Data 30/04/2016

Seduta NR. 3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2016 alle ore 13:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 30/04/2016 alle Ore 13:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BRAGLIA FABIO	S	ALBICINI GRAZIANO	S	BARBATI PAMELA	N
BERTELLI PAOLA	S	FACCHINI LAURA	S	GIANNINI DANIELE	S
GUIGLI DOMENICO	N	GALVANI PAOLO	N	TEGGI BARBARA	N
DIGNATICI PATRIZIA	S				
Totale Presenti 6			Totali Assenti 4		

Assenti Giustificati i signori:

BARBATI PAMELA; TEGGI BARBARA

Assenti Non Giustificati i signori:

GUIGLI DOMENICO; GALVANI PAOLO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Vitale Roberta.

In qualità di SINDACO, il BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 13, comma 1, del DL nr. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs nr. 23 del 2011, dalla legge nr. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto che il Comune ha approvato il Regolamento per la disciplina dell' IMU con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015;

Considerato che il D.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e conseguentemente anche le ipotesi di ravvedimento operoso;

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per adeguarlo al mutato quadro normativo:

- l'articolo 12 "Ravvedimento operoso" è così modificato:
 1. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello "0,2%" è sostituita con la misura dello "0,1%";
 2. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello "3%" è sostituita con la misura del "1,5%";
 3. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello "3,33%" è sostituita con la misura del "1,67%";
 4. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:
 - «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
 - lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione

- della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.»

La modifica regolamentare è conseguente alle modifiche recate dal D.lgs. n. 158 del 2015 all'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 ed agli art. 7 e 13 del D.lgs. n. 472 del 1997. In particolare con la prima modifica il legislatore ha dimezzato le sanzioni per versamenti effettuati con lieve ritardo, ovvero entro i 90 giorni dalla scadenza. Conseguentemente sono modificate le misure delle sanzioni ridotte pagata in sede di ravvedimento operoso. Con le modifiche all'art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stata introdotta un'ulteriore beneficio, prevedendo la riduzione a metà delle sanzioni da applicare in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni.

Vista la bozza di modifica Regolamento IMU predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

Visto l'allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

SENTITA:

- la relazione del Sindaco, il quale si sofferma sulla recente normativa in materia e da atto che si confermano le aliquote dell'anno precedente;

Il tutto integralmente registrato a norma dell'art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 03.11.2011.

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti n. 6
votanti n.6

voti favorevoli n. 6
contrari n.0
astenuti n.0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU:

- l'articolo 12 "Ravvedimento operoso" è così modificato:
 1. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello "0,2%" è sostituita con la misura dello "0,1%";
 2. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello "3%" è sostituita con la misura del "1,5%";
 3. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello "3,33%" è sostituita con la misura del "1,67%";
 4. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:
 - «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
 - lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.»

2. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

3. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/04/2016

4. DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le modifiche di cui al punto 1, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

5. DI DARE ATTO che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2016;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione :

consiglieri presenti n. 6
votanti n.6

voti favorevoli n. 6
contrari n. 0
astenuti n.0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Braglia Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vitale Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 02/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vitale Roberta

È copia conforme all'originale.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il 30/04/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 30/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vitale Roberta



COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 12

Data Delibera 30/04/2016

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU;

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO - SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 22/04/2016</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE <i>F.to Pederzoli Marco</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 22/04/2016</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Pederzoli Marco</i></p>

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU;

COMUNE DI PALAGANO
(Provincia di Modena)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 20
Del 30.07.2015

Modificato con D.C.C. 12
del 30.04.2016

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 30/07/2015
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 3 - Trattamento delle aree nel periodo che va dall'adozione all'approvazione degli strumenti urbanistici _____	3
Art. 4 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente _____	3
Art. 5 - Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi _____	4
Art. 6 - Assimilazioni - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	4
Art. 7 - Agevolazioni - Abitazione concessa in comodato a parenti _____	4
Art. 8 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	5
Art. 10 - Versamenti minimi _____	5
Art. 11 - Attività di controllo, interessi moratori e definizione agevolata _____	5
Art. 12 - Ravvedimento operoso _____	6
Art. 13 - Rimborsi e compensazione _____	7
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	7
Art. 15 - Riscossione coattiva _____	8
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento _____	8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati periodicamente dalla Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione entro i termini di cui sopra, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Art. 3 – Trattamento delle aree nel periodo che va dall'adozione all'approvazione degli strumenti urbanistici

1. Area agricola che diventa edificabile : nel periodo che va dall'adozione all'approvazione il valore di riferimento è pari al 50% di quello deliberato per le aree aventi la stessa destinazione;
2. Area edificabile che diventa agricola : sin dall'adozione del piano deve considerarsi agricola;
3. Area edificabile che cambia destinazione d'uso : nel periodo che va dall'adozione all'approvazione del piano il valore da utilizzarsi è quello previgente sino all'approvazione del piano.

Art. 4 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area o sia oggetto di edificazione, dalla data di rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 2.
2. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene applicata una riduzione fino all'60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area o sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata

la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 5 - Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi

1. I fabbricati non ultimati (solitamente iscritti in catasto come F/3): la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile;
2. I Fabbricati collabenti (iscritti al catasto come F/2) con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili ed improduttivi di reddito vengono così trattati:
 - se situati in area non edificabile, sono soggetti alla imposta come area fabbricabile in quanto lo strumento urbanistico ne prevede il recupero ed in particolare si considera l'area di sedime (definibile come superficie lorda d'ingombro sul terreno del fabbricato)/indice (*) valore previsto per le aree edificabili ad interventi diretto;
 - se situati in area edificabile, sono soggetti alla imposta quale area fabbricabile;
3. I fabbricati soggetti ad intervento edilizio di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione sono soggetti a imposta come area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Qualora l'area edificabile non sia identificata in modo puntuale la stessa è determinata applicando alla superficie utile del fabbricato esistente (superficie dei vani) gli indici di edificabilità previsti nella specifica zona.
4. In caso di ristrutturazione/ricostruzione/costruzione di fabbricato insistente in zone agricole normali il valore dell'area edificabile si determina considerando il valore venale di un'area con le stesse caratteristiche relative a ubicazione ed indice di edificabilità

Art. 6 - ASSIMILAZIONI – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze (limitatamente ad una per ogni categoria C6/C2/C7).

Art. 7 – AGEVOLAZIONI –Abitazione concessa in comodato a parenti

1. Il Comune può altresì deliberare aliquote agevolate.
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata si considerano le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle cat. A1/A8/A9 e le relative pertinenze limitatamente ad una per ogni categoria C6/C2/C7) e relative pertinenze limitatamente ad una per ogni categoria C6/C2/C7 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune; la comunicazione deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica

di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 9- Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 – Attività di controllo, interessi moratori e definizione agevolata

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
5. Fino al 31.12.2015, relativamente agli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità e ai fabbricati che non risultano dichiarati in catasto ai sensi dell'art. 2, comma 36, Decreto Legge nr. 262/2006 convertito dalla Legge 286/2006 e S.M.I. nonché alle aree fabbricabili si prevede, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, nr. 289, un trattamento agevolativo per le violazioni commesse sulle annualità 2009 e seguenti – ancora passibili di accertamento - consistente nel versamento volontario (mediante apposito modello predisposto dal comune) o entro 60 giorni dalla richiesta del Comune stesso del tributo dovuto maggiorato dei soli interessi e senza applicazione di sanzioni.

Art. 12 – Ravvedimento operoso

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:
- a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ⁽¹⁾
 - b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,50% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ⁽²⁾
 - c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ⁽³⁾
 - d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
 - f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione.
 - g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali; ⁽⁴⁾
 - h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione; ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Lettera così modificata con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016.

⁽²⁾ Lettera così modificata con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016.

⁽³⁾ Lettera così modificata con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016.

⁽⁴⁾ Lettera introdotta con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016.

⁽⁵⁾ Lettera introdotta con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016.

- i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali. ⁽⁶⁾

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

- Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
- Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'entrata dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente .
- È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:

⁽⁶⁾ Lettera introdotta con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2016.

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.
- 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria..

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

**COMUNE DI PALAGANO
VERBALE DEL REVISORE UNICO**

N. 10 DEL 21 APRILE 2016

OGGETTO: Parere in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria – IMU.

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di aprile il Revisore ha preso in esame la documentazione relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'argomento in oggetto, pervenuti in data 20.04.2016.

Premesso:

che il Consiglio Comunale con propria delibera n.20 del 30/07/2015 ha approvato il Regolamento che disciplina l'IMU.

che a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 158/2015 è stata modificata la disciplina sanzionatoria e, conseguentemente, modificata la normativa relativa al ravvedimento operoso.

L'Ente ritiene di apportare tali modifiche al regolamento comunale che disciplina l'IMU, nello specifico gli articoli:

- 12 (Ravvedimento operoso), con modifica del comma lett. a)-b)-c) nonché l'introduzione di nuove lettere (g)-h)-i).

Il Revisore

Visto

- le modifiche apportate al Regolamento Comunale per la disciplina l'IMU;

considerato

- che tali modifiche sono in linea con le disposizioni emanate dal D.Lgs n. 158/2015;

ATTESATA

che il regolamento e' stato redatto nel rispetto della disciplina normativa.


ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria –IMU-.

Il Revisore invita gli Organi dell'Ente ad attivarsi con maggiore tempestività nella redazione dei documenti e dei relativi allegati propedeutici alle delibere di Giunta e di Consiglio che necessitano il parere dell'Organo di controllo

Il Revisore Unico

Dott.ssa Francesca Bucciarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Bucciarelli', with a long horizontal flourish extending to the right.